

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Deposito di un atto processuale a mezzo PEC: nullità e inammissibilità

È inammissibile l'opposizione all'omologazione del concordato preventivo trasmessa a mezzo [PEC](#) in quanto tale modalità non integra un deposito telematico secondo le regole del processo civile [telematico](#) (ossia con una struttura dati per la creazione di una busta tramite un programma software di redazione atti ed un formato particolare dei documenti, secondo le regole tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44). Difatti, l'uso della PEC per il deposito degli atti processuali presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzia del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

NDR: in argomento Cass. n. 15771 del 23/07/2020.

Tribunale di Palermo, sezione quarta, sentenza del 22.1.2024

...omissis...

Deve, preliminarmente, valutarsi se l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate sia rituale e ammissibile.

L'art. 48 CCII dispone che *“le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza”*.

L'Agenzia delle Entrate ha trasmesso la memoria alla pec della Cancelleria della Sezione IV Civile e della procedura di concordato preventivo; non ha, quindi, eseguito un deposito telematico secondo le regole del processo civile telematico, ossia con una struttura dati per la creazione di una busta tramite un programma software di redazione atti ed un formato particolare dei documenti, secondo le regole tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

Deve, a tal riguardo, ritenersi - sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso Sez. 1 -, Ordinanza n. 15771 del 23/07/2020) da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi - che l'uso della PEC per il deposito degli atti processuali presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Deve, inoltre, osservarsi che anche per questa fase opera l'obbligatorietà della difesa tecnica, sia in quanto la fase s'aggancia alla domanda originaria, sia in quanto non ricorrono eccezioni all'art. 9, comma 2 CCII, il quale prevede fra i principi generali che *“salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio”*.

L'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate è, quindi, inammissibile, atteso che l'atto è stato redatto senza il patrocinio di un difensore.

Ne consegue, pertanto, che resta preclusa in questa sede la valutazione della convenienza della proposta di concordato preventivo.

Passando all'esame demandato al Tribunale, si osserva che il quinto comma dell'art. 109 CCII prevede che *“il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”*.

Nel caso di specie, l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente solo otto classi delle tredici ammesse al voto.

Trova, quindi, applicazione l'art. 112 comma 2 CCII - richiamato per il caso di non approvazione - dall'art. 109 comma 5 CCII, che dispone che in caso di dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, possa omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d) oltre a quelle previste dal primo comma dello stesso articolo 112, dalla lettera a) alla lettera g).

Quanto a queste ultime, va, anzitutto, verificata la **“regolarità della procedura”** (lett. a).

Dalla dettagliata esposizione contenuta nella parte narrativa emerge come siano state rispettate le norme procedurali nelle fasi dalla presentazione della domanda all'omologazione.

Peraltro, la genericità della formula *“regolarità della procedura”* induce ad estendere l'accertamento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità già deliberate all'atto dell'apertura della procedura.

A tal riguardo, devono confermarsi: *omissis*

Per ciò che concerne il contenuto della proposta e del piano, deve rilevarsi che la società ha fornito una dettagliata esposizione della composizione del passivo concordatario, pari a complessivi € 5.172.269,00.

Il contenuto del piano risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, I e II comma, CCI e, in particolare, sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Il piano contiene l'illustrazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo, come prescritto dall'art. 87 lett. h) (cfr. in tal senso piano pag. 53).

Sul punto, i Commissari giudiziali, nella relazione ex art. 105 CCII, hanno evidenziato *omissis*.

Quanto all'esito della votazione (lett b) dell'art. 112 co 1 CCII), va dato atto che: *omissis*.

In ordine alla **ammissibilità della proposta** (lett c) dell'art. 112 co 1 CCII), il Tribunale è chiamato a verificare che non risultino violate norme imperative nella modalità di soddisfazione dei creditori e che sia assicurato a ciascuno di questi ultimi "un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile" ai sensi dell'art. 84 comma 3 CCII.

Il piano - da qualificarsi come concordato in continuità aziendale indiretta, con assuntore - prevede quanto segue. *omissis*.

La valutazione in ordine all'ammissibilità della proposta è positiva, alla luce del dettagliato contenuto della proposta e del piano, e tenuto conto di quanto già precedentemente illustrato in sede di esame della regolarità della procedura e per le ulteriori ragioni che si illustrano. *omissis*.

Il Collegio osserva che non deve condursi la verifica, prevista dall'art. 112 lett. f), ultimo periodo, in ordine ai finanziamenti, non risultando alcuna previsione in tal senso nel piano predisposto dalla società proponente.

L'ultima verifica - da compiersi secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza anche nel concordato in continuità - attiene alla fattibilità (art. 112 co 1 lett. g CCII).

Non diversamente da quanto previsto dalla lett. g) per il concordato diverso dalla continuità, l'art. 47 comma 1 lett. b), CCII stabilisce che è inammissibile la domanda di accesso al concordato con continuità aziendale "se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali".

In definitiva, in entrambi i tipi di procedura, si parla di manifesta inidoneità, riferita nell'un caso alla soddisfazione dei creditori e nell'altro agli obiettivi prefissati.

Di conseguenza è possibile affermare che anche nel concordato con continuità aziendale, al tribunale è riservato, sia in fase di ammissione, sia in fase di omologa, un sindacato circa la fattibilità economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il giudizio di realizzabilità del piano sembra porsi, quindi, negli stessi termini già chiariti dalla giurisprudenza nel vigore della legge fallimentare.

La Suprema Corte, in particolare, ha riconosciuto che tale giudizio può essere svolto (solo) nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Costituisce *ius receptum*, in tema di concordato preventivo, il principio secondo cui il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale L.Fall., ex art. 186-bis laddove la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il "favor" per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017).

In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile.

Anche la più recente ordinanza n. 21190/2021 ha enunciato il principio di diritto secondo cui la proposta deve considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile, ovvero manifestamente priva di una ragionevole "chance" di successo.

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 21 luglio 2023, n. 21864, ha affermato che “la causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata e ridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosi l'accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali”.

omissis

PQM

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, visti gli artt. 9, 48, 112, comma 1 e 2, 113 e 118 CCII, così dispone: 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate; 2) omologa il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta proposto dalla *omissis*, che prevede la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei creditori mediante *omissis*; 3) dichiara improcedibile il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; 4) dispone che l'effetto traslativo dei beni in favore del terzo assuntore *omissis*, si determinerà solo all'esito della definitività della sentenza di omologazione del concordato preventivo; 5) riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte dei commissari giudiziali di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi; 6) dispone che il legale rappresentante della società *omissis* provveda a piani di riparto parziali, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella proposta di concordato, previo parere del comitato dei creditori e dei commissari giudiziali e preventiva comunicazione al giudice delegato; 7) stabilisce che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate, a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario; 8) dispone che la società *omissis* provveda con cadenza trimestrale a predisporre report consuntivi e budget previsionali da trasmettere con la medesima cadenza ai Commissari giudiziali; 9) dispone che i commissari giudiziali: *omissis*. 10) riserva al G.D. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato; 11) dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 48 comma 5 CCII, notificata, a cura del Cancelleria, alla ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, nonché comunicata ai Commissari giudiziali, che cureranno la comunicazione ai creditori.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
